

Legge regionale 09 giugno 2017 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

Art. 5

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 12/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.>>.